

DECRETO DELEGATO 18 marzo 2015 n.32
MODIFICHE AGLI ARTICOLI 7, 8 E 11 DEL DECRETO DELEGATO 24 LUGLIO 2014 N.
116 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI START UP AD ALTA TECNOLOGIA

Emendamenti del movimento RETE

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in Data 27/07/2015 h.13:41

Emendamento soppressivo dell'articolo 1
L'intero articolo 1 è soppresso

IN SUBORDINE: Emendamento modificativo dell'articolo 1

1. Il comma 3, dell'articolo 7, del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n. 116 è sostituito dal seguente:

"3. Fatta salva l'esistenza di convenzioni bilaterali che disciplinino diversamente la materia, Lo straniero che intenda richiedere il permesso di soggiorno speciale per Start Up ad alta tecnologia non ha diritto all'erogazione di prestazioni sanitarie gratuite né di alcuna prestazione di tipo economico o assistenziale da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e dello Stato. Pertanto è tenuto a produrre documentazione che attesti la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza e di alloggio adeguato per tutta la durata del soggiorno e a stipulare idonea polizza assicurativa valida sul territorio della Repubblica a copertura del rischio di malattie, infortunio, maternità e assistenza sanitaria avente copertura annua minima di euro 30.000 (trentamila).

Emendamento modificativo dell'articolo 2

1. Il comma 5, dell'articolo 7, del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 è sostituito dal seguente:

"5. Il richiedente il permesso di soggiorno speciale perché titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato per Start Up ad alta tecnologia deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- copia di documento di identità;
- n. 4 fototessera;
- il contratto di lavoro di cui all'articolo 6;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- certificato di carichi pendenti rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- **in alternativa alla polizza assicurativa di cui al precedente comma 3, documentazione che dimostri la copertura sanitaria nel Paese di provenienza, riconosciuta valida dall'I.S.S. a copertura di ogni evento;**
- dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo, atto a dimostrare la idoneità dell'alloggio;
- documentazione idonea a garantire la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza.

Il permesso di soggiorno è rilasciato dalla Gendarmeria - Ufficio Stranieri."

Emendamento modificativo dell'articolo 3

1. Il comma 6, dell'articolo 7, del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n. 116 è sostituito dal seguente: **"6. I controlli della Gendarmeria relativi all'acquisizione di informazioni ulteriori rispetto a quelle che emergono dalla documentazione di cui al precedente comma, vengono effettuati successivamente al rilascio del permesso di soggiorno, entro un periodo massimo di quattro mesi".**



Emendamento modificativo dell'articolo 5

1. L'articolo 11 del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 è integrato con il seguente comma:
"3 bis. La presente disposizione in linea con quanto previsto all'articolo 5, comma 2, punto b),
opera in deroga all'articolo 15, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 **così come
modificato dall'articolo ... della Legge ... e successive modifiche.**"

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in Data 27/04/2015 h.13:51

[Handwritten signature] *[Handwritten initials]*

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]